



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**



Roma, 6 agosto 2009

Protocollo: 107800/RU

Alle Direzioni Regionali
Loro Sedi

Rif.:

Agli Uffici delle dogane
Loro sedi

Allegati:

e, p.c.

All'Area Centrale Gestione Tributi e rapporto
con gli utenti
(rif. Nota prot 19632 del 30/6/2009)
SEDE

All'Area Centrale Tecnologie per
l'Innovazione
SEDE

All'Ufficio Antifrode Centrale
SEDE

OGGETTO: ECS fase 2. Dichiarazioni telematiche di esportazione, via mare, di prodotti petroliferi a mezzo navi cisterna. Selezione della visita merce (VM) e relative modalità di esecuzione dei controlli.

1) Premessa

Con la Circolare 15/D del 23/6/2009 della scrivente sono state impartite le istruzioni per l'esecuzione dei controlli in relazione all'entrata in vigore generalizzata dell'obbligo, a decorrere dal 1° luglio 2009, di presentazione delle dichiarazioni di esportazione e di esportazione abbinata al transito in modalità esclusivamente telematica.

In proposito, è stata ora rappresentata la particolare situazione delle **raffinerie autorizzate alla procedura domiciliata, che esportano oli minerali via mare**, a mezzo navi cisterna e che, anche a motivo delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza marittima, operano con modalità tali da rendere opportuno un chiarimento sulle procedure da adottare in caso di selezione, da parte del circuito

doganale centralizzato, del controllo (CD o VM) sulla merce oggetto della **dichiarazione doganale telematica**.

Come noto, fino al 30 giugno 2009 anche tali operatori autorizzati allo svolgimento delle operazioni doganali in procedura domiciliata presentavano il “preavviso” che veniva analizzato dal competente ufficio delle dogane sulla base dell’analisi dei rischi locale e, successivamente, la dichiarazione complementare, che veniva assoggettata al circuito doganale di controllo, sulla quale erano riportati i dati relativi ai prodotti trasferiti dai serbatoi della raffineria alla nave cisterna, con ciò concludendo sotto il profilo procedurale l’operazione di esportazione.

Data la particolare procedura di accertamento degli oli minerali, l’abolizione del preavviso e la contestuale previsione della presentazione della dichiarazione doganale “completa” nei termini previsti dall’art. 592-*ter* del Reg (CE) n. 2454/93 - anticipati rispetto all’avvio delle operazioni di effettivo trasferimento - potrebbero determinarsi, in assenza di opportune cautele, degli scostamenti fiscalmente rilevanti, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo tra il prodotto dichiarato e quello effettivamente trasferito dai serbatoi della raffineria a quelli delle navi cisterna. Detti scostamenti potrebbero derivare dalla mancata conoscenza, al momento della presentazione della dichiarazione, di tutti gli elementi che si verranno a determinare solo a conclusione delle operazioni di carico della nave e che potrebbero subire variazioni rispetto al programmato in dipendenza di sopravvenuti eventi¹.

2) Adempimenti procedurali

In linea generale, è bene rammentare che gli impianti di lavorazione in parola sono assoggettati a vigilanza finanziaria² e che, per tale motivo, le operazioni fiscalmente rilevanti sono tracciate attraverso il sistema di rilevazione automatica INFOIL – laddove autorizzato ed adottato - oppure attraverso la verifica fisica o documentale delle registrazioni degli accertamenti quantitativi e qualitativi svolti attraverso le misurazioni dei serbatoi del deposito fiscale e dei contatori volumetrici asserviti alle linee di trasferimento degli oli minerali.

¹ Come ad es. nei casi di interruzione del trasferimento dei prodotti per decisione del comandante della nave o per cause di forza maggiore – malfunzionamenti degli impianti a terra o meteo o sicurezza – che richiedono il distacco della nave cisterna dal pontile di caricazione della raffineria.

² TUA 504/95, art.5 ed, in particolare, il c.4

Già con le Circolari n. 335 del 30.12.92 e n. 261 del 6.10.95 è stata precisata, tra l'altro, **la rilevanza degli accertamenti sugli oli minerali compiuti ai fini accise anche ai fini doganali, per quanto concerne, rispettivamente, le operazioni di importazione ed esportazione**³.

Come precisato in premessa, tenuto conto delle particolari modalità di movimentazione dei prodotti petroliferi deve tenersi in considerazione che i dati relativi alla esatta quantità ed alla qualità del/i prodotto/i da esportare sono disponibili esclusivamente alla fine della loro estrazione dal Deposito Fiscale e vengono debitamente dichiarati nel DAA⁴ emesso a garanzia e scorta dello stesso trasporto, laddove i prodotti circolino in sospensione di accisa da un deposito all'altro.

Ne deriva che gli elementi per la compilazione della dichiarazione doganale sono noti, quindi, solo dopo l'avvenuto trasferimento dei prodotti petroliferi dai serbatoi della raffineria a quelli delle navi cisterna, ed è solo in tale momento che l'operatore economico è in grado di redigere e presentare la dichiarazione doganale di esportazione completa di tutti i suoi elementi ed esatta per quanto attiene la quantità e la qualità del prodotto da esportare.

Ciò premesso ed **in linea con le procedure indicate nella nota prot. 75522/RU del 19.06.09** dell'Area centrale tecnologie per l'innovazione, si precisa che, ricorrendo le condizioni sopra menzionate, **è data facoltà agli operatori di presentare al competente ufficio doganale di esportazione, 2 ore prima dell'inizio delle operazioni di carico, una dichiarazione provvisoria** nella quale sia riportata la massa netta stimata del prodotto in esportazione, alla quale far seguire, al termine delle operazioni stesse, **la dichiarazione telematica nella quale siano riportati tutti gli elementi richiesti, nonché la massa netta e la qualità effettiva del prodotto.**

3) Esecuzione dei controlli.

In caso di selezione del controllo documentale o fisico da parte del circuito doganale, l'Ufficio competente procederà alle conseguenti operazioni di verifica acquisendo ed utilizzando gli elementi di cui è già in possesso per aver operato l'accertamento fiscale sulle attrezzature della ditta e con gli strumenti da quest'ultima messi a disposizione in funzione della configurazione impiantistica a

³ Cfr, in particolare, par. 4, punto b, circ. n.335/92 e par. A) circ. n.261/95.

⁴ Casella 19 - codice N.C. delle merci; Casella 20 - l. a 15°C oppure Casella 22 - peso netto in Kg.

cui la medesima è stata autorizzata (serbatoi tarati, misuratori volumetrici e sistema INFOIL nel suo complesso).

In particolare, **nei casi di selezione (CD o VM) per il controllo delle dichiarazioni telematiche di esportazione via mare di oli minerali dalle raffinerie presentate da operatori economici autorizzati alle procedure di domiciliazione e** fatta salva in ogni caso la possibilità di procedere comunque al controllo fisico del prodotto imbarcato in caso di specifiche informative o di fondati sospetti emergenti da un'analisi dei rischi locale non ancora immessa nel circuito informativo centrale, l'Ufficio doganale di controllo effettuerà l'accertamento documentale e/o fisico richiesto **sulla base della seguente documentazione preventivamente presentata dai responsabili dell'impianto di lavorazione:**

1. piani di lavoro,
2. dichiarazione provvisoria e connessi documenti commerciali,
3. accertamenti fiscali realizzati per mezzo della:
 - a. misurazione dei livelli dei **serbatoi di estrazione movimentati**,
 - b. misurazione delle relative temperature e densità dei prodotti,
 - c. accertamenti di laboratorio per la qualità dei prodotti accertati ed estratti dai medesimi serbatoi,
 - d. lettura/registrazione delle testate dei contatori volumetrici asserviti alle movimentazioni verso mare,

ed in forza del complesso della documentazione fiscale relativa allo svolgimento dell'attività di vigilanza, controllo e monitoraggio gestita e storicizzata a mezzo del sistema INFOIL.

Nei casi di esportazione dall'impianto di lavorazione di oli minerali a differente tassazione e classifica, ai fini dei controlli (CD o VM), dovranno essere prese in considerazione le eventuali attività tecniche di spiazzamento dei diversi prodotti trasferiti o la loro presenza nelle tubazioni tra il serbatoio di estrazione a terra e quello di ricezione a mare (nave cisterna).

La documentazione dovrà essere allegata alla dichiarazione di esportazione, inerendo l'esito del controllo nel sistema informativo doganale registrando pure, qualora ne sia prevista l'emissione, gli estremi del DAA appurato.

Restano invariate l'esecuzione delle altre modalità di accertamento sulle bollette esitate CA dal circuito in linea ed a posteriori raccomandando, per l'esecuzione della citata-ultima modalità di controllo, l'incrocio dei dati tra le

bollette doganali, le fatture emesse e i connessi DAA, i collegati accertamenti eseguiti in loco con l'intervento dei funzionari o rilevabili dal sistema di tracciatura INFOIL, nonché con le scritture aziendali per una precisa corrispondenza degli elementi da verificare.

Codeste Direzioni sono invitate ad assicurare la corretta applicazione della presente direttiva da parte dei dipendenti Uffici, integrando ove necessario con specifiche istruzioni operative e raccomandando la massima attenzione nell'esecuzione dei controlli su tali prodotti fiscalmente sensibili. Sono altresì pregate di promuovere presso gli operatori interessati l'informativa sulle procedure da adottare nella particolare situazione rappresentata.

Si prega, infine, di far conoscere con immediatezza eventuali criticità e di relazionare sull'andamento delle specifiche attività di controllo entro il 15 settembre p.v.

Il Direttore dell'Area Centrale
f.to Dr.ssa Cinzia Bricca

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93*